



*Potenza, 25/06/2024*

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
[va@pec.mase.gov.it](mailto:va@pec.mase.gov.it)**

**p.c. All'Ufficio Compatibilità Ambientale  
Dipartimento Ambiente e Energia  
Regione Basilicata  
[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)**

**Oggetto: [ID\_VIP: 11265] Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Masseria Terlecchia Piccola", costituito da 7 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 50,4 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Matera (MT). Proponente: E-WAY 7 S.r.l. Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento. Osservazioni ARPAB**

In relazione all'istanza di cui alla nota MASE n. 0096826 del 27/05/2024, registrata in pari data al protocollo agenziale n. 0008727/2024, presa visione della documentazione presentata a corredo dell'istanza, pubblicata sul sito web dedicato dell'Autorità competente si trasmettono le osservazioni agenziali a seguito dell'istruttoria condotta dai propri Uffici.

L'Ufficio **Suolo Rifiuti** e Siti Contaminati (prot. ARPAB 10455/2024) per quanto di competenza rappresenta quanto segue.

In merito all'elaborato denominato "Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo – EO.MTR01.PD.A.19 – 03/2024", si evidenzia che l'elaborato trasmesso non è pienamente conforme a quanto disciplinato all'art.24, comma 3 del D.P.R. 120/2017.

Nello specifico, oltre quanto già indicato nell'elaborato inviato, bisogna meglio dettagliare i punti c), d) ed e).

In relazione alla lettera b) è opportuno effettuare la ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento nella zona di interesse

Rispetto al punto c), è necessario fornire un'indicazione più dettagliata del numero di punti di indagine, in riferimento alla lunghezza del cavidotto e della viabilità di nuova realizzazione e alle piazzole di montaggio e dei "braccetti stradali". Si fa osservare che le profondità di campionamento sono funzione delle quote raggiunte per la realizzazione delle opere in progetto, pertanto, per garantire il rispetto della qualità ambientale, laddove la profondità di scavo prevista da progetto (ad es pali) non sia raggiungibile con ordinari mezzi di scavo sarà necessario effettuare un numero di sondaggi a carotaggio continuo secondo quanto indicato nelle citate Linee Guida SNPA 22/2019.

*Unità Ufficio Pareri e Impatti Ambientali  
Dirigente Responsabile dott. Achille Palma 0971.656223  
Referenti: ing. Lydia Lamorgese 0971.656377 dott.ssa Maria Pia Vaccaro 0971.656213*

Nell'elaborato, rispetto ai punti d) ed e), non vengono sufficientemente dettagliate per tutte le opere in progetto il calcolo che ha portato alla definizione delle volumetrie previste delle terre e rocce da scavo, sia in fase di produzione, che in fase di utilizzo.

Infine, per una migliore valutazione della proposta del "Piano di caratterizzazione" è opportuno corredare l'elaborato anche di una planimetria indicante i punti di indagine proposti, la profondità prevista per gli scavi, riferita alle specifiche di progetto, nonché il numero di campioni prelevati per ogni punto di indagine con la relativa profondità.

Pertanto, si chiedono chiarimenti ed integrazioni sulla scorta delle osservazioni sopra riportate

In merito alla matrice **acqua**, l'Ufficio Acque- Controlli e monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione (prot. ARPAB n. 10464/2024) relativamente al *Piano di Monitoraggio Ambientale* delle acque superficiali osserva che è necessario integrare il documento con le seguenti informazioni:

- definizione e georeferenziazione dei punti di monitoraggio nel sistema di riferimento WGS84 o ETRS89, motivando la scelta e tenendo conto che i corpi idrici da monitorare devono avere presenza d'acqua per la maggior parte dell'anno;
- durata e frequenza del monitoraggio ante-operam, corso d'opera e post-operam tenendo conto dell'influenza dei cambiamenti stagionali sui corpi idrici;
- il set analitico da monitorare, per il quale devono essere utilizzate metodiche di campionamento e metodi di analisi nel loro stato di revisione più aggiornato.

Relativamente alla *Relazione Geologica* è opportuno integrare con maggiori informazioni circa la profondità della falda e la circolazione idrica sotterranea, in modo da valutare possibili interferenze delle opere con la falda e la loro opportuna risoluzione.

Si precisa, inoltre, che:

- poiché, come riportato nello *Studio di impatto ambientale*, "Gli aerogeneratori saranno collegati tra di loro mediante un cavidotto MT interrato che segue in gran parte la viabilità di nuova realizzazione ed in parte quella esistente", per quanto riguarda la risoluzione di interferenze con il reticolo idrografico, si chiede di prediligere l'ancoraggio del cavidotto ad opera di attraversamento, ove possibile, in luogo della trivellazione orizzontale controllata;
- nei punti in cui si utilizzerà la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC) è opportuno che vengano utilizzati fanghi di perforazione biodegradabili in modo da ridurre i potenziali impatti negativi sulla componente idrica;
- devono essere garantiti il regolare funzionamento e l'integrità del sistema di canalizzazione e regimentazione delle acque meteoriche per il loro corretto deflusso;
- l'impresa dovrà gestire ed ottimizzare l'impiego della risorsa idrica, riducendo al minimo l'approvvigionamento e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere;
- tutti i manufatti (Cabina Inverter/Trasformatori) che verranno realizzati nell'ambito dell'intervento, ivi comprese eventuali strutture mobili, dovranno essere posti su un basamento impermeabilizzato al fine di prevenire ogni eventuale forma di riversamento di inquinanti sul terreno;
- fatte salve specifiche e imprescindibili esigenze, non deve essere effettuato il lavaggio delle betoniere/autobetoniere nel sito di progetto;
- nell'eventualità si verificano rilasci accidentali di olii o carburanti dovuti a malfunzionamenti e/o guasti, nonché ad incidenti tra automezzi, si dovrà provvedere tempestivamente ad attuare le dovute procedure di emergenza secondo la normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), eliminando la sorgente primaria di contaminazione avvalendosi ad esempio di kit anti-sversamento (dotati di materiale assorbente) predisposti adeguatamente all'interno del cantiere al fine di evitare che si possano generare sorgenti secondarie di contaminazione;

- i rifiuti e gli eventuali sottoprodotti originati durante le fasi di esecuzione dell'opera (ad esempio: acque di lavorazione con additivi, idrocarburi ed oli, acque di lavaggio delle ruote dei mezzi), dovranno essere trattati secondo la normativa vigente.

Per quanto concerne le matrici **rumore ed elettromagnetismo**, l'Ufficio competente (prot. ARPAB n. 10574/2024) osserva che:

Nel merito del procedimento, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. e) della legge 132/2016 e dell'art. 4 co. 3 lett. b) e d) della L.R. Basilicata 1/2020, l'ARPAB fornisce il proprio supporto tecnico-scientifico all'autorità competente attraverso la redazione dell'istruttoria tecnica sul "Documento Previsionale d'Impatto Acustico", sulla "Relazione di Impatto Elettromagnetico" e attraverso la redazione del contributo relativo all'attività di monitoraggio ambientale e alla formulazione delle condizioni dell'autorizzazione. In ogni caso, si specifica che, in virtù delle competenze attribuite dalla legge, spetta alle amministrazioni comunali coinvolte nel procedimento, l'espressione definitiva dell'assenso o dissenso in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. d) della legge 447/1995, e in materia di inquinamento elettromagnetico, ai sensi degli art. 8 e art. 14 dalla legge 36/2001.

Nel seguito, si elencano i contenuti minimi necessari affinché il documento previsionale e la relazione specialistica siano completi per la corretta valutazione previsionale dell'impatto acustico e dell'impatto elettromagnetico. Preso atto della documentazione pubblicata sul sito dell'autorità competente, si segnala che:

- È presente la documentazione di valutazione previsionale d'impatto acustico che anche è eseguita in maniera non conforme al DM 01/06/2022 e contiene più superamenti del criterio limite differenziale;
- È presente, ma incompleta, la relazione specialistica d'impatto elettromagnetico;
- È presente, ma incompleto, piano di monitoraggio ambientale.

Le indicazioni seguenti hanno la finalità di consentire la redazione della documentazione mancante ovvero di permettere l'integrazione della documentazione incompleta, in conformità alle previsioni di legge e alle norme tecniche di settore.

### **Tematica inquinamento acustico**

Preso atto della documentazione pubblicata sul sito dell'autorità competente, si segnala che:

È presente, ma incompleto, il documento previsionale d'impatto acustico (DPIA). Il documento è previsto ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge 447/1995 e deve essere redatto da tecnico competente in acustica, come disposto all'art. 2 commi 6 e 7 della legge medesima.

Il documento, per la fase di esercizio deve contenere:

1. Quadro normativo di riferimento (nazionale, regionale, comunale, norme tecniche). In merito si precisa che in base al parere interpretativo del MASE "0107475.06-09-2022.pdf" il DM 01/06/2022 è il riferimento per la valutazione previsionale .
2. Definizione dei limiti dell'area vasta di esercizio, intesa come la porzione di territorio entro la quale si esauriscono gli effetti del progetto. Il perimetro dell'area vasta deve essere ricavato dall'involuppo delle aree di influenza degli aerogeneratori secondo la definizione di aerogeneratore potenzialmente impattante di cui all'art. 2 del DM 1/6/2022 e individuando le fasce di influenza delle altre sorgenti di emissione sonora relative alle opere di rete (stazioni utente di trasformazione, stazione elettrica del distributore).
3. Individuazione delle classi acustiche del territorio compreso nell'area vasta in ragione del piano di classificazione acustica comunale ovvero della zonizzazione prevista all'art. 6 del DPCM 1/3/1991 in assenza di pianificazione comunale (per tutti i comuni coinvolti). Deve essere indicato l'atto amministrativo di riferimento.

4. Ricognizione tecnico amministrativa finalizzata a verificare se nell'area vasta del progetto siano presenti ovvero in previsione altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. La verifica deve essere eseguita in termini di censimento ed estesa agli impianti esistenti, a quelli in corso di istruttoria VIA (statale e regionale) o di autorizzazione, a quelli autorizzati e non ancora realizzati o in corso di realizzazione. L'eventuale assenza di altri impianti deve essere dichiarata.
5. Censimento di tutti i ricettori presenti nell'area vasta. Per censimento s'intende l'individuazione, l'identificazione e la caratterizzazione (coordinate, destinazione d'uso, categoria catastale, classe acustica, numero di piani, distanze dalle opere in progetto). Il censimento deve contenere un rilievo fotografico e una rappresentazione planimetrica su base cartografica in scala adeguata. In merito si evidenzia che quanto riportato al capitolo 10 in relazione ai ricettori non è supportato da verifiche circa la destinazione d'uso degli stessi. Censimento e caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore riconducibili al progetto (aerogeneratori e opere di rete). Nel censimento deve essere riportato l'elenco di tutte le parti d'impianto che producono emissioni sonore (aerogeneratori, stazioni utente di trasformazione, stazioni di collegamento alla RTN). Ciascuna sorgente deve essere identificata attraverso le coordinate e caratterizzata attraverso i valori del livello di emissione sonora. In merito al censimento dei ricettori si evidenzia che, come indicato nelle Linee Guida ISPRA i ruderi non vanno esclusi dalla valutazione perché costituiscono diritto da tutelare.
6. Definizione del clima acustico dell'area per la determinazione del livello di rumore residuo per classi di vento, in prossimità di ricettori isolati ovvero gruppi omogenei. Le misure devono essere eseguite in conformità al DM 16/3/1998 e al DM 1/6/2022 che nell'allegato 2 illustra una procedura per la misura del livello residuo al variare delle velocità del vento. Al riguardo, si segnala che, i punti di misura devono essere scelti in facciata ai ricettori ovvero nelle immediate vicinanze ma comunque negli spazi di pertinenza, tenendo in considerazione la direzione prevalente dei venti. La scelta delle postazioni di misura deve tener conto anche della presenza di altri aerogeneratori in esercizio al fine di tenere in considerazione il loro contributo immissivo. Nella relazione manca la valutazione del clima acustico. Nella relazione, infatti non sono state eseguite misure in conformità al decreto da cui sono state estrapolate le misure sui 10 minuti da correlare alle varie velocità del vento. Nel caso in esame occorre la verifica del clima acustico perché 2 delle 6 postazioni di misura sono poste lungo le strade, lontano dai ricettori. Mancano punti di misura per tutta l'area prossima agli aerogeneratori WTG03-04-06. Non sono disponibili i rilievi del clima acustico eseguiti, pertanto non è possibile verificare se tali rilievi siano conformi al DM 01/02/2022 con le metodiche stabilite dal DM 16/03/1998. Pertanto tutte le successive valutazioni sono inficiate.
7. Stima dell'immissione specifica delle sorgenti sonore dell'impianto (contributo immissivo) relativa a tre scenari emissivi di riferimento: massima immissione assoluta, massima immissione differenziale, condizione di vento prevalente. La stima può essere eseguita sia con l'utilizzo di modelli discreti, utilizzando le relazioni di calcolo delle norme tecniche UNI ISO 9613-2:2006 e dalla UNI 11143-1:2005, sia utilizzando software di modellistica riconosciuti e certificati. La stima deve consentire di valutare l'immissione specifica ai punti di verifica dell'area vasta.
8. Per considerare l'effetto cumulativo, ai fini del calcolo del livello di immissione assoluto e differenziale, nel modello di calcolo devono essere implementati anche gli aerogeneratori riconducibili ad altri progetti autorizzati e in corso di realizzazione ovvero non ancora realizzati, oltre quelli già in esercizio che non sono stati ricompresi nel rilievo del clima acustico.
9. Calcolo dei livelli di immissione assoluta e differenziale presso i punti di verifica dell'area vasta (perimetro delle opere di rete, ambiente esterno e ai ricettori). I punti di verifica al perimetro devono essere scelti in relazione alla posizione delle sorgenti sonore e della relativa propagazione sonora. Il calcolo dei livelli di immissione, nelle condizioni dei tre scenari emissivi, deve essere eseguito sommando il livello di rumore ambientale del contesto (clima acustico e aerogeneratori di altri progetti) e il livello di immissione specifico dato dal contributo immissivo degli

aerogeneratori e delle altre sorgenti sonore dell'impianto in progetto. Le valutazioni svolte dal tecnico non consentono di valutare il rispetto dei suddetti limiti nelle varie condizioni di rumorosità e ventosità. In ogni caso, anche nelle valutazioni svolte il TCA riscontra il superamento del differenziale in varie condizioni postazioni di misura.

10. Valutazione del rispetto dei valori limite di legge, assoluti e differenziali ex DPCM 14/11/1997 ovvero DPCM 1/3/1991, nel periodo diurno e notturno. La valutazione eseguita dal TCA, anche in maniera non conforme al DM 01/06/2022, rileva in ogni caso più superamenti del criterio limite differenziale.
11. Proposizione di misure di mitigazione per il contenimento dell'impatto acustico nel caso di previsione del superamento dei valori limite di legge, anche ai fini del rilascio del nulla osta, ex art. 8 comma 6 della legge 447/1995, da parte dell'amministrazione comunale in qualità di autorità competente in materia di inquinamento acustico. Nella Relazione per i superamenti riscontrati, non si individuano delle effettive misure di mitigazione ma si segnala che l'aerogeneratore ha la possibilità di ridurre la potenza sonora emessa che implicherebbe l'uso dell'aerogeneratore in condizioni di ridotta funzionalità
12. Elaborazione di planimetria, su base cartografica in scala adeguata, con la rappresentazione dei limiti dell'area vasta e delle opere in progetto comprese le eventuali opere di mitigazione, con l'identificazione di tutti i ricettori e di tutte le altre sorgenti sonore concorrenti alla valutazione previsionale dell'impatto acustico (cfr. punti 2, 4, 5, 6, 12)

Il documento, per la fase di cantiere (attività temporanea), che allo stato non è valutata, deve contenere:

13. Quadro normativo di riferimento (nazionale, regionale, comunale, norme tecniche).
14. Definizione dei limiti dell'area vasta di cantiere, intesa come la porzione di territorio entro la quale si esauriscono gli effetti della realizzazione del progetto. L'area vasta deve essere definita avendo individuato tutte le opere in progetto (aerogeneratori e opere di rete) le aree operative di cantiere e gli scenari emissivi delle fasi lavorative.
15. Individuazione delle classi acustiche del territorio compreso nell'area vasta in ragione del piano di classificazione acustica comunale ovvero della zonizzazione prevista all'art. 6 del DPCM 1/3/1991 in assenza di pianificazione comunale (per tutti i comuni coinvolti). Deve essere indicato l'atto amministrativo di riferimento.
16. Ricognizione finalizzata a verificare se nell'area vasta siano presenti altri impianti di produttivi, infrastrutture di trasporto e altre sorgenti selettivamente identificabili.
17. Censimento di tutti i ricettori presenti nell'area vasta. Per censimento s'intende l'individuazione, l'identificazione e la caratterizzazione (coordinate, destinazione d'uso, categoria catastale, classe acustica, numero di piani, distanze dalle aree di cantiere). Il censimento deve contenere un rilievo fotografico e una rappresentazione planimetrica su base cartografica in scala adeguata.
18. Censimento e caratterizzazione acustica degli scenari emissivi delle fasi lavorative indicando per ciascuno le sorgenti sonore (attrezzature e macchinari). Nel censimento deve essere riportato l'elenco di tutte le sorgenti sonore di ciascuno scenario emissivo e il valore del livello di emissione sonora. Ciascuno scenario emissivo deve essere caratterizzato attraverso il valore del livello di emissione sonora complessivo.
19. Definizione del clima acustico dell'area per la determinazione del livello di rumore ambientale del contesto esistente. Le misure devono essere eseguite in conformità al DM 16/3/1998 e pianificate sulla base dell'analisi del contesto e del censimento di tutte le sorgenti sonore esistenti nel territorio, ai sensi di quanto disposto al punto 1 dell'allegato B al DM 16/3/1998.
20. Stima del contributo immissivo degli scenari emissivi. La stima può essere eseguita sia con l'utilizzo di modelli discreti, utilizzando le relazioni di calcolo delle norme tecniche UNI ISO 9613-2:2006 e dalla UNI 11143-1:2005, sia utilizzando software di modellistica riconosciuti e certificati. La stima deve consentire di valutare l'immissione presso i punti di verifica dell'area vasta.

21. Calcolo dei livelli di immissione assoluta e differenziale presso i punti di verifica dell'area vasta (perimetro delle aree di cantiere, ambiente esterno e ai ricettori). I punti di verifica al perimetro devono essere scelti in relazione alla posizione delle sorgenti sonore e della relativa propagazione sonora. Il calcolo dei livelli di immissione deve essere eseguito sommando il livello di rumore ambientale del contesto esistente e il livello di immissione specifico dato dal contributo immissivo degli scenari emissivi. Per valutare l'effetto cumulativo, ai fini del calcolo del livello di immissione assoluto e differenziale, deve essere considerato anche il contributo offerto dalle sorgenti sonore riconducibili ad altri impianti esistenti, a progetti in corso realizzazione, a progetti autorizzati e non ancora realizzati, a progetti in corso di autorizzazione la cui data di avvio del procedimento sia anteriore rispetto a quello oggetto di valutazione.
22. Valutazione del rispetto dei valori limite di legge, assoluti e differenziali ex DPCM 14/11/1997 ovvero DPCM 1/3/1991 nel periodo diurno e notturno, salvo che non si dichiari l'orario di lavoro esclusivamente nel periodo diurno.
23. Proposizione di misure di mitigazione per il contenimento dell'impatto acustico nel caso di previsione del superamento dei valori limite di legge, anche ai fini della richiesta di autorizzazione in deroga al rispetto dei valori limite per lo svolgimento di attività temporanea, ex art. 6 comma 1 lettera h) della legge 447/1995, all'amministrazione comunale in qualità di autorità competente in materia di inquinamento acustico.
24. Elaborazione di planimetria, su base cartografica in scala adeguata, con la rappresentazione dei limiti dell'area vasta, delle opere in progetto e delle aree di cantiere comprese le eventuali opere di mitigazione, con l'identificazione di tutti i ricettori e di tutte le altre sorgenti sonore concorrenti alla valutazione previsionale dell'impatto acustico (cfr. punti 15, 17, 18, 19, 24).

#### Prescrizioni per il monitoraggio/controllo

25. Per la fase di cantiere, durante l'esecuzione dei lavori, dovrà eseguire campagne di rilievo fonometriche periodiche in corrispondenza dei ricettori prossimi al fronte di avanzamento dei lavori, per i quali abbia stimato il maggior impatto acustico. L'esecuzione di ciascuna campagna di misura dovrà essere comunicata all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione e all'ARPAB con almeno quindici giorni di anticipo, e la relazione contenente gli esiti di ciascuna campagna di rilievo dovrà essere trasmessa all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione entro trenta giorni dalla conclusione delle misure e resa disponibile all'ARPAB per eventuali controlli.
26. Per la fase di esercizio, prima dell'avvio dell'impianto, dovrà effettuare una ricognizione finalizzata all'aggiornamento del censimento dei ricettori e delle sorgenti sonore, in particolare di altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. A esito della ricognizione dovrà produrre un'adeguata rappresentazione grafica dei luoghi, con l'individuazione dei ricettori e delle sorgenti sonore rilevate.
27. Per la fase di esercizio, dovrà comunicare all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione e all'ARPAB, con almeno quindici giorni di anticipo, la data di messa in esercizio degli impianti e la data di esecuzione delle misure di controllo che dovranno essere eseguite entro i successivi tre mesi. Le misure fonometriche dovranno essere eseguite al confine di ciascun campo in corrispondenza delle sorgenti sonore identificate, al perimetro esterno della recinzione della stazione di trasformazione, al perimetro della recinzione di eventuali altri manufatti nonché presso eventuali ricettori posti nelle immediate vicinanze. Il controllo dovrà essere ripetuto in caso di esposti, nonché ove intervengano modifiche impiantistiche, la cui comunicazione dovrà essere accompagnata dalla presentazione di documento previsionale di impatto acustico aggiornato, al fine della loro preventiva autorizzazione.

### **Tematica inquinamento elettromagnetico**

Preso atto della documentazione pubblicata sul sito dell'autorità competente, si segnala che:

È presente la relazione d'impatto elettromagnetico (RIE). Il documento è previsto ai sensi della legge 36/2001 e deve essere redatto da tecnico abilitato. Tale relazione occorre contenga quanto di seguito descritto.

28. Ricognizione tecnico amministrativa finalizzata a verificare se nell'area vasta del progetto siano presenti ovvero in previsione altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. La verifica deve essere eseguita in termini di censimento ed estesa agli impianti esistenti, a quelli in corso di istruttoria VIA (statale e regionale) o di autorizzazione, a quelli autorizzati e non ancora realizzati o in corso di realizzazione. L'eventuale assenza di altri impianti deve essere dichiarata.
29. Descrizione del progetto con l'indicazione puntuale di tutte le opere previste (aerogeneratori cavidotti ed elettrodotti, stazioni utente di trasformazione, stazione elettrica di collegamento RTN).
30. Censimento di tutti i ricettori e delle relative aree di pertinenza interessati dagli aerogeneratori, dalle opere di rete e dagli attraversamenti (elettrodotti e cavidotti). Per censimento s'intende l'individuazione, l'identificazione e la caratterizzazione (coordinate, destinazione d'uso, categoria catastale, distanze dalle opere in progetto). Il censimento deve contenere un rilievo fotografico e una rappresentazione planimetrica su base cartografica in scala adeguata. L'eventuale assenza di ricettori e aree di pertinenza interferiti deve essere dichiarata. Relativamente ai luoghi interessati dagli attraversamenti dell'elettrodotto, ricettori e alle aree pertinenziali, si deve fare riferimento alle definizioni riportate nel DM 7/12/2016 di "Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili".
31. Censimento e caratterizzazione delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici riconducibili al progetto (aerogeneratori e opere di rete). Nel censimento deve essere riportato l'elenco di tutte le parti d'impianto che producono emissioni (aerogeneratori, cavidotti ed elettrodotti, stazioni utente di trasformazione, stazione elettrica di collegamento RTN). Ciascuna sorgente deve essere identificata attraverso le coordinate e caratterizzata attraverso il valore di campo.
32. Valutazione degli effetti e calcolo delle distanze di prima approssimazione (DPA) e delle fasce di rispetto degli aerogeneratori, degli attraversamenti (cavidotto ed eventuale elettrodotto), della stazione utente di trasformazione, stazione elettrica di collegamento RTN.
33. Valutazione dell'effetto cumulativo con eventuali altri progetti in corso di autorizzazione ovvero autorizzati e realizzati o non ancora realizzati e valutazioni puntuali in prossimità dei ricettori e delle relative pertinenze, che tengano conto della destinazione d'uso e delle distanze con le opere riconducibili ai vari progetti.
34. Elaborazione di planimetria, su base cartografica in scala adeguata, con la rappresentazione delle opere in progetto e di quelle riconducibili agli altri impianti che generano l'effetto cumulo, con l'identificazione di tutti i ricettori e le relative aree di pertinenza, con la rappresentazione delle distanze di prima approssimazione (DPA) e delle fasce di rispetto.

### Prescrizioni per il monitoraggio/controllo

35. Per la fase di esercizio, dovrà eseguire misure del campo elettrico e magnetico in fase di post attivazione entro 60 giorni dalla comunicazione di messa in esercizio dell'impianto. Le misure andranno eseguite nelle vicinanze delle sorgenti emissive di CEM ed in prossimità dei recettori sensibili e ove è prevista la permanenza degli individui, nelle condizioni di massimo carico.
36. Dovrà ripetere il monitoraggio ove intervengano modifiche impiantistiche ovvero con cadenza quadriennale o ancora in caso di esposti, allo scopo di tutelare la salute della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

37. Dovrà comunicare all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione e all'ARPAB, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio degli impianti e la data di esecuzione delle misure di monitoraggio.
38. Dovrà trasmettere gli esiti delle misurazioni all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione e all'ARPAB entro 30 giorni dalla loro esecuzione.

Questo contributo specialistico, fatte salve eventuali diverse e/o ulteriori determinazioni del Comune quale autorità competente ai sensi della Legge 447/1995 per la tematica rumore e della Legge 36/2001 per la tematica campi elettromagnetici, tiene conto delle condizioni al contorno descritte nei documenti presenti sul link dell'Autorità Competente e delle dichiarazioni del proponente.

Per quanto attiene alle tematiche ecosistemi **terrestri, biodiversità e uso del suolo**, l'Ufficio competente (prot. ARPAB n. 10428/2024) osserva che:

- Come anche indicato nel documento EO.MTR01.PD.A.17.1 – *Studio di Impatto Ambientale*, gli aerogeneratori ricadono ad una distanza di 0,3 Km dalla ZPS: IT9220135 – *Gravine di Matera*, area soggetta a vincolo ai sensi del Dlgs n. 42 del 2004, art. 142, let. f.
- Il Piano di Monitoraggio Ambientale (documento EO.MTR01.PD.A.17.3 – *Progetto di Monitoraggio Ambientale*) relativamente alla componente Biodiversità è incompleto; in particolare, la sezione 3.4 - *Comparto biodiversità* non è sufficientemente dettagliata riguardo il monitoraggio che si intende svolgere per le componenti flora e vegetazione. E' del tutto assente, invece, il piano di monitoraggio della fauna.

Si chiede pertanto:

- di integrare il Piano di Monitoraggio Ambientale per la componente Biodiversità, seguendo le Linee Guida Ministeriali “*Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) - Indirizzi metodologici specifici: Biodiversità (Vegetazione, Flora, Fauna) (Capitolo 6.4) REV. 1 DEL 13/03/2015*”.

Si chiede inoltre la predisposizione di un registro di segnalazione di animali folgorati, feriti o trovati morti, con comunicazione mensile da trasmettere a questa Agenzia, segnalando ove possibile la causa.

F.to Il Direttore Tecnico Scientifico  
dott. Achille Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo normativa vigente